



Art. 1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Inachis", con Sede Legale e Nazionale presso Firenze in via dell'Oriuolo n. 49, di seguito detta associazione. Questa associazione è senza fini di lucro, è apolitica, è apartitica e democratica e ha durata illimitata; è regolata ai sensi della legge 266/1991 e a norma del titolo 1 capitolo terzo, art.36 e seguente del codice civile nonché del presente statuto.

Art. 2 Gli scopi dell'associazione sono:

- o la tutela e la valorizzazione della natura, dell'ambiente e della biodiversità;
- o la diffusione di forme di cittadinanza attiva e di volontariato, inteso anche come modello di impegno civile, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non utilitaristica;
- o la formazione di gruppi di persone che si occupino del volontariato naturalistico;
- o la costituzione di Sezioni Aderenti sull'intero territorio nazionale per il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- o la creazione di un database di individui che hanno partecipato ad attività di volontariato naturalistico, indicando le competenze specifiche degli individui, per poter attuare programmi di volontariato specifici;
- o favorire la sostenibilità ambientale;
- o favorire lo sviluppo di attività ed eventi sociali, culturali, ludici atti a consentire la valorizzazione dei beni ambientali presenti nel territorio, organizzando e gestendo attività di formazione ed aggiornamento professionale;
- o concorrere ad attività di conoscenza, studio, ricerca ed informazione;
- o coordinare attività di formazione, educazione e divulgazione sui temi ambientali;
- o la promozione di cooperazioni internazionali su tematiche ambientali;
- o l'attivazione di convenzioni, per svolgimento di attività, in campo ambientale, in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure l'associazione con altre istituzioni;
- o la collaborazione con Enti Pubblici locali e con realtà operative ed economiche nel settore ambientale;
- o la progettazione di studi volti alla conservazione, al monitoraggio della fauna selvatica e della flora endemica e non;
- o la progettazione di studi volti alla coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- o l'organizzazione di iniziative tendenti a migliorare le condizioni dell'ambiente, globalmente inteso, ovvero la promozione della tutela e della valorizzazione: del patrimonio ambientale; del patrimonio storico-artistico, dei beni culturali, della memoria e della tradizione;
- o lo svolgimento di attività di vigilanza in forma volontaria per garantire il rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi;
- o l'assunzione in gestione di aree naturali protette, di siti di importanza naturalistica e storica;
- o la realizzazione di corsi per la formazione di operatori qualificati nel settore ambientale, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche e private.
- o tutte quelle attività ritenute utili alla perseguimento degli scopi come sopra detti, anche in collaborazione con altri enti, associazioni, strutture pubbliche o private;

Art. 3 L'associazione è offerta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e statutarie ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 4 Sono Sezioni Aderenti di Inachis i gruppi locali che abbiano presentato domanda di affiliazione come da regolamento dell'Associazione Inachis. Le Sezioni operano in autonomia nel proprio ambito territoriale e in quello della Sezione stessa, ma hanno l'obbligo di operare secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto e del regolamento interno all'Associazione Inachis da esse accettato.

Art. 5 Fanno parte dell'associazione:

- aderenti
- soci
- soci fondatori
- soci onorari

Art. 6 Sono aderenti tutte quelle persone che elargiscono volontariamente un contributo.

Art. 7 Sono soci Fondatori Claudia Alessandrelli, Filippo Caramelli, Francesca Giannetti e Luigi La Mura.

Art. 8 Sono soci gli aderenti che abbiano compiuto la maggiore età e, partecipando alle attività dell'associazione, abbiano svolto almeno sei mesi di attività di volontariato certificabile all'interno dell'associazione nell'anno precedente alla presentazione della richiesta.

L'aderente diviene socio quando, allo scadere dei dodici mesi successivi all'iscrizione, abbia effettuato sei mesi di attività di volontariato all'interno dell'associazione, su presentazione di domanda dell'aderente al Consiglio direttivo, che controfirma la richiesta.

Il socio decade dallo status e ritorna aderente quando, per dodici mesi consecutivi non abbia rispettato l'impegno di mettere a disposizione il numero minimo stabilito di sei mesi di attività volontaria. Questo comporta anche la decadenza da tutte le cariche che prevedono come condizione lo status di socio.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 9 I soci onorari vengono nominati dal consiglio direttivo, per aver svolto attività di particolare rilievo in sintonia con le finalità dell'associazione.

La nomina di socio onorario è valida per i dodici mesi successivi alla nomina e, alla scadenza, può essere riconfermata dal consiglio direttivo per altri dodici mesi.

Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa.

I soci onorari hanno il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, e di votare direttamente o per delega.

Art. 10 Tutti i soci e gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla associazione

Art. 11 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 12 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate;

I contributi dei soci e degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Al termine dell'anno associativo la mancata elargizione della quota associativa annuale comporta la decadenza dallo status di socio o di aderente.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni socio.

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 15 L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, e delibera con la maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea viene fatta tramite e-mail o posta ordinaria, per i soci che ne facciano esplicita richiesta, 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari viene fatta pubblicazione mediante comunicazione sul sito internet dell'associazione e tramite e-mail.

Art.16 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione, in tali casi, si applicano i commi 2 e 3 dell'art 21 del c.c.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art.17 Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti che abbiano svolto almeno tre anni di attività di volontariato certificabile per l'associazione Inachis dopo l'essere divenuti soci.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea per giusta causa con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art.18 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione Inachis. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- nominare tra i suoi componenti il Presidente e le altre cariche del Consiglio direttivo;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
- assumere il personale.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 19 Il Presidente dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 20 L'associazione ha come simbolo una farfalla stilizzata di colore verde, con le ali bianche ed una scritta "inachis" con carattere simile alla scrittura di una donna.

Art. 21 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 22 Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite così come sono gratuite le prestazioni fornite dai soci.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate per nome e per conto dell'associazione.

Art. 23 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.